

CIRCOLARE N. 613

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a)

Prolungamento della durata della garanzia a seguito di inadempimento

Si informa che il Comitato di Gestione del Fondo, nella riunione del 1° marzo 2012, ha approvato i criteri e le modalità di istruttoria da parte del Gestore delle richieste di prolungamento della durata della garanzia a seguito di inadempimento o, per le operazioni di durata non superiore a 18 mesi, di una difficoltà temporanea dell'impresa di far fronte, alla scadenza prevista, agli impegni assunti.

La richiesta di prolungamento non deve prevedere una modifica della natura dell'operazione garantita e deve mantenere le medesime condizioni dichiarate dal soggetto richiedente nella richiesta di ammissione alla garanzia. Le richieste di prolungamento che comportino una modifica sostanziale delle condizioni iniziali – in termini di maggior impegno per il Fondo – potranno essere oggetto di una specifica valutazione.

Per le operazioni di durata superiore a 18 mesi, la condizione essenziale per la presentazione della richiesta di prolungamento della durata della garanzia è l'inadempimento, come definito ai paragrafi 11.1 della Parte II e 12.1 della Parte III delle Disposizioni Operative, anche qualora non sia stata inviata, da parte del soggetto finanziatore, un'intimazione di pagamento. Per le operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi, invece, è sufficiente una condizione di difficoltà ad onorare gli impegni assunti. In ogni caso, non deve essere ancora stata presentata richiesta di attivazione della garanzia del Fondo da parte del soggetto richiedente.

Ai fini della verifica del rispetto dei termini prescritti dalle Disposizioni Operative, di cui ai paragrafi 11.1 o 11.2 della Parte II e ai paragrafi 12.1 o 12.2 della Parte III, la richiesta di prolungamento è

equiparata a tutti gli effetti all'avvio delle procedure di recupero ovvero alla richiesta di attivazione della garanzia.

Laddove sia accertata l'assenza dei presupposti per l'attivazione del Fondo, la richiesta di prolungamento della durata della garanzia è ritenuta improcedibile e viene avviato il procedimento di inefficacia della garanzia.

Più in dettaglio, a seguito dell'inadempimento, la richiesta di prolungamento è considerata procedibile se presentata entro i termini di avvio delle procedure di recupero previsti dalle Disposizioni Operative, sempreché le procedure di recupero non siano state avviate.

Se dette procedure siano già state avviate, la richiesta di prolungamento della garanzia, alternativa alla richiesta di attivazione, è considerata procedibile:

- per la garanzia diretta, se presentata entro i termini previsti dalle Disposizioni Operative per l'attivazione della garanzia del Fondo;
- per la controgaranzia, se il Confidi o altro fondo di garanzia non ha ancora versato la quota da questo garantita.

Ai fini della presentazione della richiesta di prolungamento, il soggetto finanziatore e, nel caso di controgaranzia, anche il Confidi o altro fondo di garanzia devono aver già deliberato, anche condizionatamente alla delibera del Comitato di gestione del Fondo, il prolungamento della durata dell'operazione.

All'atto della richiesta di prolungamento della garanzia il soggetto finanziatore deve inoltre dichiarare che all'operazione garantita sono applicate condizioni di rimodulazione della durata equivalenti a quelle applicate ad altre eventuali operazioni non garantite dal Fondo con la medesima impresa ovvero che non ci sono altri rapporti di debito in essere con la stessa.

Il soggetto richiedente si impegna a fornire, in caso di successiva richiesta di attivazione del Fondo, documentazione atta a comprovare quanto dichiarato.

Per la presentazione delle richieste di prolungamento alternative alla richiesta di attivazione viene utilizzato l'apposito modulo predisposto dal Gestore, allegato alla presente circolare.

La delibera positiva di concessione del prolungamento della durata della garanzia non pregiudica la valutazione di efficacia nel caso di presentazione di una successiva richiesta di attivazione del Fondo.




Nel caso di riscadenzamento approvato dal Comitato di Gestione del Fondo, qualora si verifichi l'inadempimento dell'impresa beneficiaria, i termini per l'avvio delle procedure di recupero da parte del soggetto finanziatore decorrono dalla data di delibera di concessione del prolungamento della durata della garanzia, se l'impresa non corrisponde almeno una rata/canone del nuovo piano di ammortamento, ovvero dal nuovo inadempimento.

La presente Circolare e i relativi allegati sono disponibili sul sito www.fondidigaranzia.it.



MedioCredito Centrale S.p.A.



Antonella Baldino

All.: allegati nn. 19a e 19b alle Disposizioni Operative